



# Capitolato Generale per Forniture Esterne

**Edizione: Gennaio 2019**

**DO\_Capitolato Forniture Esterne\_IT\_04**

## 1. Oggetto del capitolato

Il presente capitolato contiene le condizioni generali che disciplinano le forniture verso FAI FILTRI S.r.l. di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti. Tali condizioni si intendono sempre applicabili, salvo esplicita esclusione nell'ordine di FAI FILTRI S.r.l., e possono essere integrate da condizioni speciali.

Tutte le condizioni generali e speciali si intendono accettate da parte del Fornitore, dovendosi le medesime considerare parte essenziale ed integrante dell'ordine.

## 2. Generalità

### 2.1. Rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale consistente in:

- Richiesta di offerta
- Offerta del Fornitore
- Ordine di FAI FILTRI S.r.l.
- Conferma d'ordine da parte del Fornitore

è regolamentato dalle presenti condizioni generali e da quelle speciali espresse nell'ordine di FAI FILTRI S.r.l., nonché dalle norme tecniche generali e particolari specificate nel successivo paragrafo 3.

### 2.2. Ordine e conferma d'ordine

A seguito dell'invio ordine di FAI FILTRI S.r.l., gestito con indice di revisione, il Fornitore ha quattro giorni lavorativi per produrre conferma d'ordine, a meno che non sia stato formalmente dispensato da tale pratica da FAI FILTRI S.r.l. stessa; in caso non fosse possibile ottemperare alla scadenza di invio della conferma, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta, esplicitando i motivi. Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si dichiara implicitamente in possesso di tutta la documentazione tecnica necessaria (disegni, specifiche tecniche, norme di riferimento, ecc.), aggiornata agli indici di revisione citati nell'ordine stesso. Qualora il Fornitore ravvisasse la necessità di modifica del contenuto dell'ordine emesso da parte di FAI FILTRI S.r.l., o della documentazione tecnica ad esso riconducibile, la segnalazione dovrà pervenire, a FAI FILTRI S.r.l., entro il termine dei quattro giorni, con comunicazione preventiva e separata dalla "conferma d'ordine". Fa eccezione la sola variazione della data di

consegna, che il Fornitore ha facoltà di specificare, se eventualmente diversa da quella richiesta, attraverso il documento di conferma d'ordine. Esaminate le comunicazioni pervenute, FAI FILTRI S.r.l. provvederà, ove necessario e ritenuto adeguato, alla modifica e rimessione dell'ordine con revisione e della documentazione tecnica di pertinenza. Successivamente alla conferma d'ordine, o, comunque, in assenza di questa o di altro tipo di comunicazione, trascorsi quattro giorni lavorativi dall'ultima emissione dell'ordine, si riterrà "non scritta" qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nelle fatture, nelle note, nella corrispondenza, nei documenti di trasporto, che fosse contraria o in aggiunta alle presenti condizioni generali, a quelle speciali dell'ordine e della documentazione tecnica.

Ancorché FAI FILTRI S.r.l. non riceva conferma d'ordine sottoscritta dal Fornitore, o altro tipo di comunicazione relativa, l'ordine si riterrà tacitamente accettato trascorsi quattro giorni lavorativi dalla sua emissione; in ogni caso l'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore si intenderà come tacita accettazione delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine, ed il contratto si riterrà concluso decorsi tre giorni dalla consegna della fornitura senza che FAI FILTRI S.r.l. abbia manifestato il proprio dissenso.

### 2.3. Recesso e interruzione del rapporto di lavoro

Nel caso intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento concordato o di qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o ancora in caso di liquidazione o cessione dell'impresa, FAI FILTRI S.r.l. avrà la facoltà di rescindere senza onere alcuno il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora sia intenzione del Fornitore interrompere il rapporto di somministrazione con FAI FILTRI S.r.l., il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire continuità di consegna e mantenimento delle condizioni generali di fornitura al momento vigenti per i successivi sei mesi a partire dalla data di comunicazione della volontà di interrompere il rapporto, al fine di consentire a FAI FILTRI S.r.l. di reperire fonti di approvvigionamento alternative.

Nel caso tale vincolo non fosse rispettato, FAI FILTRI S.r.l. si riserverà il diritto di rivalersi sul Fornitore per tutti i danni derivanti, ivi compresi eventuali fermi di produzione e perdita di clienti.

Durante il citato periodo di mesi sei, gli ordini posti in essere da FAI FILTRI S.r.l. non potranno quantitativamente superare, per ogni articolo, il consumo mensile medio calcolato sugli ultimi dodici mesi di fornitura, se non esplicitamente accettato dal Fornitore.

#### 2.4. Riservatezza

Il Fornitore ed/od eventuale subfornitore si obbliga a non divulgare informazioni tecniche, commerciali o di altra natura relative ai prodotti ed ai metodi FAI FILTRI S.r.l. di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento della fornitura; il Fornitore sarà vincolato alla segretezza per almeno tre anni a decorrere dalla data di risoluzione dei rapporti commerciali esistenti.

#### 2.5. Subfornitura

Il Fornitore può avvalersi di subforniture per l'espletamento dell'ordine ricevuto. Il Fornitore rimane unico interlocutore di FAI FILTRI S.r.l., ed unico responsabile nei confronti di questa per la conformità della fornitura.

#### 2.6. Validità delle condizioni

Qualsiasi comportamento in deroga alle condizioni specificate, seppure ripetuto nel tempo, da parte di uno dei due contraenti, non pregiudica in alcun modo il diritto dell'altra parte di richiedere l'applicazione delle stesse in qualsiasi momento.

### 3. Informazioni tecniche

#### 3.1. Proprietà intellettuale

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con tale termine qualsiasi tipo di informazione o documentazione tecnica e tecnologica, nonché modelli e/o campioni) di dimostrabile proprietà intellettuale esclusiva FAI FILTRI S.r.l., che questa divulghi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, lo sviluppo e/o la produzione di un particolare, di relativi prototipi o attrezzature, dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di FAI FILTRI S.r.l.

In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, e comunque non oltre tre anni dalla data di cessazione, è tenuto a:

- a. conservarle con la massima cura e riservatezza possibile e a restituirle a FAI FILTRI S.r.l. dietro richiesta della medesima
- b. contraddistinguerle come di proprietà di FAI FILTRI S.r.l. nei casi in cui FAI FILTRI S.r.l. non abbia già provveduto a farlo
- c. non riprodurle, copiarle, trasmetterle o rilevarne contenuti a terzi, se non nei limiti autorizzati espressamente per iscritto da FAI FILTRI S.r.l.
- d. non richiedere brevetti o altri titoli di privativa industriale che, se richiesti, dovranno comunque essere ceduti gratuitamente in proprietà esclusiva a FAI FILTRI S.r.l.
- e. non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione particolari disegnati o prodotti usufruendo delle informazioni tecniche di cui sopra
- f. imporre e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato a qualsiasi terzo con lui operante
- g. mantenere e far mantenere dai propri dipendenti la segretezza in merito al know-how FAI FILTRI S.r.l., di cui sia venuto a conoscenza in relazione e dipendenza dal rapporto di fornitura.

#### 3.2. Definizione tecnica delle forniture

I beni oggetto delle forniture rientranti nella proprietà intellettuale FAI FILTRI S.r.l. sono definiti tra l'altro da:

- disegni e/o campioni FAI FILTRI S.r.l.
- specifiche tecniche e/o capitolati tecnici FAI FILTRI S.r.l.
- normative nazionali, europee, internazionali
- stampi e/o modelli

In caso di contrasto tra le specifiche documentali, la graduatoria di importanza è determinata dall'ordine dell'elencazione sopra indicata.

Disegni, specifiche tecniche e capitolati tecnici di FAI FILTRI S.r.l. hanno una codifica univoca; ad ogni codice di documento gestito è abbinato un indice di revisione. Codici ed indici di revisione sono contenuti nell'ordine di

FAI FILTRI S.r.l. Per le normative richiamate si intendono valide le edizioni vigenti alla data di emissione dell'ordine. Le forniture di oggetti normati (norme tecniche nazionali, europee, internazionali) e/o commerciali possono essere definite tecnicamente anche soltanto attraverso le descrizioni contenute negli ordini di FAI FILTRI S.r.l.

### 3.3. Divulgazione ed esame dei documenti tecnici

FAI FILTRI S.r.l. si impegna a rendere nota al Fornitore tutta la documentazione tecnica utile per l'espletamento della fornitura, sia essa relativa alla produzione di oggetti o all'esecuzione di lavorazioni / trasformazioni.

Le normative, essendo coperte da copyright, non possono essere divulgate da FAI FILTRI S.r.l.: il Fornitore dovrà provvedere in proprio all'acquisto delle normative richiamate nella documentazione, presso gli enti di normazione relativi.

L'insieme dei documenti tecnici all'indice di revisione specificato, direttamente richiamati dall'ordine di FAI FILTRI S.r.l., o richiamati per riferimento da altri documenti (ad esempio disegni che richiamano specifiche tecniche o capitolati), costituisce la definizione tecnica della fornitura.

Gli strumenti di divulgazione documentale sono unilateralmente definiti da FAI FILTRI S.r.l., così come i formati ed i supporti dell'informazione.

Il Fornitore è tenuto ad esaminare tutti i documenti, richiedendo eventuali mancanti, ed evidenziando le anomalie riscontrate: con l'accettazione dell'ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione di quanto commissionato, in termini di completezza e congruenza delle specifiche.

## 4. Modelli, stampi e attrezzature specifiche

### 4.1. Conduzione delle attrezzature

Le attrezzature (modelli, stampi, attrezzature specifiche, calibri, strumenti di controllo, ecc.) che FAI FILTRI S.r.l. mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine, o che il Fornitore ha costruito espressamente a spese di FAI FILTRI S.r.l., rimangono di proprietà esclusiva di FAI FILTRI S.r.l. Il Fornitore è ritenuto responsabile di

smarrimento, furto, distruzione o danno subito dalle stesse.

In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a. registrarle e contrassegnarle come di proprietà FAI FILTRI S.r.l. con un codice che apporrà tramite una targhetta identificativa sulle attrezzature stesse
- b. provvedere ad una adeguata copertura assicurativa contro incendio, furto, atti di vandalismo, calamità naturali, menomazioni e altri rischi di smarrimento o danno; previo accordo con FAI FILTRI S.r.l. sarà possibile limitare la copertura assicurativa ai rischi di incendio, fermo restando che detta limitazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità personale per gli altri rischi, anche se non assicurati
- c. custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria
- d. segnalare a FAI FILTRI S.r.l. le necessità di interventi di manutenzione straordinaria, sostituzioni o rifacimenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a FAI FILTRI S.r.l. ogni decisione circa l'attuazione di tali interventi. Questi si intenderanno a carico di FAI FILTRI S.r.l., sempreché non si rendano necessari a seguito di colpe imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico del Fornitore medesimo
- e. non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto, di volta in volta, previamente autorizzato
- f. consentire agli incaricati di FAI FILTRI S.r.l., previa autorizzazione del Fornitore (sarà consentito il diniego solo se motivato e solo se giunga entro una settimana dal preannuncio di visita) di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso
- g. non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzia alcuna
- h. non utilizzarle o permetterne l'utilizzazione per l'esecuzione di ordini non provenienti da FAI FILTRI S.r.l., anche dopo la cessazione della fornitura per FAI FILTRI S.r.l., e/o comunque per produrre o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari realizzati mediante l'impiego delle stesse

Il Fornitore è tenuto alla verifica dell'efficienza delle attrezzature e l'idoneità alla produzione del particolare, in conformità alle richieste del disegno e/o delle relative norme tecniche. Eventuali anomalie o difetti delle attrezzature consegnate dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto a FAI FILTRI S.r.l. Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore tutti gli scarti derivanti dall'inosservanza di quanto sopra citato.

#### **4.2. Definizione delle attrezzature ed attuazione delle modifiche**

Per le attrezzature costruite per FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si impegna a:

- a. fornire a FAI FILTRI S.r.l., su richiesta di questa e comunque sempre prima di procedere alla fatturazione, i disegni, le fotografie e tutte le specifiche tecniche di dettaglio delle stesse, salvo diversi accordi formalizzati tra le parti
- b. concordare con FAI FILTRI S.r.l. il tipo di materiale usato nella costruzione di stampi e attrezzature varie. In ogni caso il Fornitore dovrà garantire una producibilità di un numero di particolari, da specificare sull'ordine dell'attrezzatura, senza richiedere alcuna rivalsa per spese di riparazione, rifacimenti e/o manutenzione
- c. tutte le modifiche dovranno essere concordate con FAI FILTRI S.r.l. ed autorizzate per iscritto da questa, prima di dare corso ai lavori; a seguito di modifiche il Fornitore dovrà produrre, su richiesta, i disegni e le specifiche aggiornati, salvo diversi accordi formalizzati tra le parti
- d. garantire una durata minima (in numero di pezzi producibili) prima di richiedere qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria

#### **5. Materiali in conto lavorazione e conto deposito**

Le disposizioni di cui al punto 4.1 si intendono applicabili anche in relazione ai materiali FAI FILTRI S.r.l., che questa abbia messo a disposizione del Fornitore o in relazione all'esecuzione dell'ordine.

È obbligo del Fornitore valutare l'idoneità del materiale alle produzioni o trasformazioni richieste; in caso di eventuali anomalie o difetti dei materiali il Fornitore

dovrà tempestivamente fornire comunicazione a FAI FILTRI S.r.l. in forma scritta.

#### **6. Affidabilità, qualità, controllo**

È facoltà di FAI FILTRI S.r.l. provvedere alla valutazione del Fornitore, sia all'inizio del rapporto di fornitura, sia periodicamente nel corso dello stesso, e procedere eventualmente alla risoluzione del rapporto contrattuale con motivazione espressa riferita all'affidabilità (anche economica) del Fornitore e/o alla qualità dei prodotti forniti.

##### **6.1. Mezzi, processi produttivi e di controllo del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto della fornitura siano, in ogni momento, di qualità adeguata e conformi ai requisiti tecnici specificati. In particolare il Fornitore deve munirsi, a sue spese, di tutta la strumentazione necessaria per la costruzione ed il controllo dei particolari oggetto degli ordini. Tale strumentazione deve essere a disposizione per eventuali verifiche da parte di FAI FILTRI S.r.l.

##### **6.2. Certificato di "qualità e conformità"; regime di autocontrollo**

Su richiesta di FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si obbliga ad emettere certificato di "qualità e conformità" del materiale oggetto dell'ordine. Il contenuto di detto certificato deve essere preventivamente concordato tra FAI FILTRI S.r.l. ed il Fornitore, in base alla tipologia del particolare prodotto o della trasformazione attuata (regime di autocontrollo).

##### **6.3. Modifiche dei particolari e dei processi produttivi**

Nessuna modifica può essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare, se non a seguito di autorizzazione scritta. Il Fornitore è tenuto a segnalare le innovazioni tecniche, che intenda introdurre, in grado di migliorare le qualità e/o le caratteristiche del materiale ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possano interessare la qualità del particolare.

## 7. Ottemperanza a Direttive e Regolamenti CE

Nel rapporto con FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative vigenti; in particolare il Fornitore si impegna al rispetto dei regolamenti della Comunità Europea e delle direttive recepite dallo Stato italiano.

### 7.1. Regolamento REACH n. 1907/2006

Con riferimento al Regolamento REACH n. 1907/2006, sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche, entrato in vigore in data 1 Giugno 2007, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito.

In conformità all'articolo 59 del Regolamento la "lista delle Sostanze Candidate" (Sostanze Altamente Pericolose SVHC) è periodicamente pubblicata sul sito Internet dell'ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) all'indirizzo:

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

FAI FILTRI S.r.l. richiede al Fornitore di articoli, secondo la definizione contenuta nel Regolamento, che questi non contengano sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso dell'intero articolo.

Il Fornitore è tenuto ad informarsi periodicamente sugli aggiornamenti ufficiali della lista delle sostanze SVHC. Nel caso in cui, con una nuova pubblicazione, si verificasse l'introduzione in lista di una o più sostanze contenute in articoli di corrente fornitura, in percentuale superiore allo 0,1% in peso, il Fornitore sarà in obbligo di darne immediata comunicazione scritta a FAI FILTRI S.r.l., formulando un piano di intervento per l'eliminazione delle sostanze dagli articoli oggetto della fornitura.

### 7.2. Direttive RoHS 2 2011/65/UE e RoHS 3 (UE) 2015/863

Con riferimento alle Direttive 2011/65/UE e (UE) 2015/863, comunemente definite RoHS 2 e RoHS 3, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con date di entrata in vigore rispettivamente 21 Luglio 2011 e 22 Luglio 2019, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito.

FAI FILTRI S.r.l. richiede che gli articoli oggetto delle forniture, anche se ritenuti fuori dal campo di applicazione delle RoHS 2 e RoHS 3, rispettino le restrizioni previste dalle Direttive citate.

Le medesime restrizioni, che le Direttive prevedono siano applicate ai "materiali omogenei" costituenti gli articoli, devono valere anche per i materiali di apporto che fossero parte dei processi di trasformazione commissionati al Fornitore, per articoli in conto lavorazione.

### 7.3. Dichiarazione di Origine

Il Fornitore annualmente fornirà a FAI FILTRI S.r.l, senza espressa richiesta da parte di quest'ultima, una dichiarazione di origine del prodotto fornito sulla base del Regolamento (CE) N. 1207/2001.

## 8. Campionatura per benessere

Prima dell'inizio della fornitura di un nuovo articolo, oppure a seguito di modifiche ad uno esistente, a fronte di emissione da parte di FAI FILTRI S.r.l. di apposito ordine di campionatura, il Fornitore deve presentare un numero definito di particolari, corredati di certificati inerenti materia prima utilizzata e rilievi dimensionali, sui quali FAI FILTRI S.r.l. si riserva di concedere il benessere di fornitura a suo insindacabile giudizio.

In nessun caso il Fornitore è autorizzato ad iniziare una nuova produzione in serie del materiale ordinato prima di aver ricevuto per iscritto il suddetto benessere alla fornitura, salvo diverso accordo formalizzato con FAI FILTRI S.r.l.

Qualora il benessere sia concesso "sub condizione", il Fornitore si obbliga a mettere in atto le azioni correttive relative alle osservazioni di benessere condizionato già dal primo lotto di fornitura.

## 9. Trasferimento di materiali per conto di FAI FILTRI S.r.l.

La consegna di materiali acquistati da FAI FILTRI S.r.l., da un Fornitore direttamente ad un altro Fornitore, sempre convenzionato con FAI FILTRI S.r.l., può essere effettuata solo se espressamente indicato sull'ordine o a seguito di specifica comunicazione da FAI FILTRI S.r.l. stessa.

Il Fornitore mittente emetterà il documento di trasporto (nel seguito sinteticamente denominato D.D.T.)

indicandovi, come “destinatario”, l’altro Fornitore FAI FILTRI S.r.l. a cui la merce verrà inviata. Sul documento deve essere annotato: “merce ceduta alla FAI FILTRI S.r.l. in c/vendita che Vi inviamo su ordine e per conto della stessa in c/lavorazione e/o deposito”. Copia del D.D.T., sottoscritta per merce ricevuta, dovrà essere inviata sollecitamente a FAI FILTRI S.r.l.

## 10. Divieto di cessione

L’ordine e/o la sua accettazione non sono cedibili da parte del Fornitore neppure parzialmente.

Si conviene inoltre ed espressamente che il credito derivante dalle forniture non può essere oggetto di cessioni o di delegazioni in qualsiasi forma.

## 11. Sorveglianza sul Fornitore

La società FAI FILTRI S.r.l. può, durante qualsiasi fase del ciclo produttivo, intervenire con i propri incaricati ed eventuali rappresentanze del proprio cliente presso gli stabilimenti del Fornitore, previa autorizzazione anche tacita di questi (sarà consentito il diniego solo se motivato e solo se giunga entro una settimana dal preannuncio di visita), al fine di eseguire tutte le verifiche che si ritengano opportune per assicurare la qualità e la giusta esecuzione del prodotto.

Tali verifiche non escludono un successivo controllo da parte di FAI FILTRI S.r.l. e non costituiscono accettazione dei pezzi verificati, che potranno essere scartati se giudicati non idonei ad una successiva analisi da parte di FAI FILTRI S.r.l.

Il Fornitore è tenuto a dare al personale FAI FILTRI S.r.l., incaricato per la sorveglianza, tutta la collaborazione possibile per facilitare il compito di controllo e dovrà mettere a disposizione del suddetto personale tutta l’attrezzatura di controllo adeguata, disegni aggiornati ed eventuali modelli, stampi e/o attrezzi necessari, a condizione che ciò non infici la riservatezza del know-how del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore, autorizzato da FAI FILTRI S.r.l., ricorra a sub forniture di qualsiasi tipo, dovrà assicurarsi che i sub Fornitori siano in grado di dare un prodotto di qualità rispondente in ogni caso a disegni e specifiche di FAI FILTRI S.r.l.

FAI FILTRI S.r.l. si riserva il diritto, in accordo al paragrafo 3.1.f, di chiedere al Fornitore eventuali azioni di controllo (sorveglianza, campioni per benessere) su terzi con esso cooperanti con la possibilità di vietargli, in qualsiasi momento, di servirsene se gli stessi non saranno ritenuti idonei all’esecuzione del tipo di lavorazione che si intende loro affidare, nonostante l’autorizzazione previamente concessa. Il Fornitore rimarrà comunque responsabile di eventuali scarti o rilavorazioni nei confronti di FAI FILTRI S.r.l., che non intratterrà rapporti formali con terzi cooperanti per quanto riguarda collaudi, verifiche, sorveglianza.

## 12. Accettazione e garanzia

### 12.1. Accettazione del materiale

La fornitura si intende accettata per FAI FILTRI S.r.l. solo nel momento in cui la stessa ne abbia riscontrato l’esatta quantità e qualità richiesta. La semplice consegna, la firma del D.D.T. ed il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati accettazione della merce, che avviene a cura degli enti FAI FILTRI S.r.l. competenti in materia. Il tempo necessario per l’esecuzione dei controlli e l’eventuale opposizione del Fornitore al giudizio del personale addetto FAI FILTRI S.r.l., che provochino una prolungata permanenza del materiale presso gli stabilimenti della stessa, non potranno in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione della merce consegnata. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti FAI FILTRI S.r.l., previo accordo con la stessa, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo ricevimento e nel controllo accettazione.

### 12.2. Conformità quantitativa del materiale

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce sia rispetto a quanto pattuito, sia a quanto dichiarato nel D.D.T.

FAI FILTRI S.r.l. si impegna a comunicare al Fornitore eventuali difformità della fornitura, per quanto attiene l’esatta quantità, entro quindici giorni lavorativi dalla consegna, o a comunicare, nello stesso termine, la necessità di ulteriore tempo per il controllo quantitativo. Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti

la non conformità quantitativa della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. avrà diritto di valersi di una delle seguenti facoltà, a sua discrezione:

- a. accettare la differenza quantitativa riscontrata con la facoltà di modificare in misura corrispondente i quantitativi delle successive forniture eventualmente concordate
- b. salvo tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di respingere l'eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore o di addebitare al medesimo gli oneri sostenuti di stock e magazzinaggio
- c. ottenere che il Fornitore provveda all'immediato invio del quantitativo risultato mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa derivante dall'immediata integrazione dell'ammacco sarà a carico del Fornitore

### 12.3. Conformità qualitativa e garanzia del materiale

Se la progettazione del bene fruito è:

- del Fornitore, esso deve garantire il prodotto esente da qualsiasi vizio e/o difetto anche strutturale; inoltre il Fornitore garantisce che i materiali non sono stati fabbricati in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa, e assicura a FAI FILTRI S.r.l. la libertà e liceità dell'uso e del commercio dei materiali, tanto in Italia che all'estero.
- di FAI FILTRI S.r.l. o di uno dei clienti di quest'ultima, il Fornitore deve garantire il prodotto esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate e non conformi al pattuito e/o al materiale usato.

Per la denuncia al Fornitore dei vizi e dei difetti della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. non è tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 cod. civ.

La denuncia di vizi e difetti, anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi corredata della dichiarazione da parte del Fornitore che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà essere fatta da FAI FILTRI S.r.l. in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già

messa in lavorazione e fosse già posta in applicazione su prodotti FAI FILTRI S.r.l.

Ove alla verifica e al collaudo si riscontrino non conformità qualitative della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. avrà diritto di valersi di una delle seguenti facoltà, a sua discrezione:

- a. respingere i particolari interessati o l'intero lotto a spese del Fornitore, senza reintegro, ritenendo evaso l'ordine di acquisto; il Fornitore sarà tenuto ad emettere nota di credito per il materiale reso. Sarà facoltà di FAI FILTRI S.r.l. l'eventuale emissione di un nuovo ordine
- b. chiedere al Fornitore di provvedere a proprie spese alla selezione dei materiali difettosi o effettuare tale operazione a spese del Fornitore, previo avviso del medesimo
- c. recuperare, a spese del Fornitore, i particolari interessati, addebitando anche il costo di eventuali operazioni di smontaggio e rimontaggio necessarie per l'eliminazione del difetto

Le operazioni di recupero del materiale possono essere effettuate sia presso gli stabilimenti FAI FILTRI S.r.l., sia presso i clienti di FAI FILTRI S.r.l.; tutti i costi inerenti le operazioni di bonifica (materiali, manodopera, eventuali spese di trasferta) e quelli derivanti dal danno arrecato, ivi compresa la mancata produzione, riconducibili alla non conformità qualitativa del materiale, saranno addebitati al Fornitore.

Nel caso di difettosità del prodotto FAI FILTRI S.r.l., dovuta a non conformità del materiale ricevuto dal Fornitore, la mancata intercettazione della non conformità da parte degli enti preposti di FAI FILTRI S.r.l. non potrà essere invocata dal Fornitore quale responsabilità o corresponsabilità nel danno procurato; rimarranno pertanto a suo carico tutti i costi sostenuti nella gestione della non conformità.

Il Fornitore potrà eseguire operazioni di recupero presso gli stabilimenti di FAI FILTRI S.r.l. solo se espressamente autorizzato, di volta in volta, dagli enti competenti.

FAI FILTRI S.r.l. non assume responsabilità relativamente alle condizioni di immagazzinamento e conservazione dei materiali scartati, che fossero in attesa di restituzione al Fornitore.

#### **12.4. Reso al Fornitore del materiale non conforme**

Eseguite le verifiche di accettazione merce, FAI FILTRI S.r.l. notificherà formalmente al Fornitore eventuali non conformità riscontrate e predisporrà lo scarto del materiale. Qualora dopo sette giorni lavorativi il Fornitore non avesse provveduto al ritiro del materiale non conforme, sarà facoltà di FAI FILTRI S.r.l. organizzare il trasporto verso il Fornitore stesso, con addebito delle spese di trasporto.

#### **12.5. Rottamazione del materiale non conforme**

Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio particolari difettosi o non conformi, di proprietà intellettuale FAI FILTRI S.r.l., restituiti da questa come scarti definitivi.

Il Fornitore, prima di rottamare il materiale rifiutato, deve renderlo inutilizzabile per il suo corretto e normale impiego.

FAI FILTRI S.r.l. si riserva il diritto di marcatura indelebile del materiale difettoso ed ogni facoltà di ispezione e controllo sull'adempimento della rottamazione.

#### **12.6. Risposta a Rapporto di Non Conformità**

Quando espressamente richiesto da parte di FAI FILTRI S.r.l., il Fornitore è tenuto a dare risposta scritta al Rapporto di Non Conformità ricevuto, attraverso la redazione del piano ACAP (Azioni Correttive, Azioni Preventive). Tale approccio ha la finalità di eliminare le cause che hanno generato la Non Conformità, e di prevenire che le problematiche occorse si ripresentino nelle consegne future.

### **13. Approvvigionamento del materiale da parte del Fornitore**

#### **13.1. Approvvigionamento materiale**

Fatta eccezione per gli ordini di conto lavorazione, il Fornitore provvede in proprio all'approvvigionamento del materiale necessario per l'esecuzione degli ordini conferitigli, nella quantità e nella qualità convenuta.

#### **13.2. Documentazione su materiale impiegato**

È facoltà di FAI FILTRI S.r.l. pretendere dal Fornitore, ove richiesto sull'ordine, la documentazione attestante la

qualità del materiale approvvigionato (certificati di analisi, prove delle caratteristiche meccaniche, elettriche, chimico-fisiche, ecc.) che sarà consegnata unitamente alla merce ordinata, pena la possibilità di rifiuto di quest'ultima in caso di non ottemperanza.

### **14. Imballaggio del materiale e condizioni di fornitura**

L'imballaggio e/o le protezioni speciali per i materiali consegnati dovranno essere adeguati al tipo di trasporto e tali da consentire agevoli operazioni di carico e scarico, senza arrecare danno al materiale stesso e senza provocare deterioramento naturale prima e dopo l'immagazzinamento.

L'imballaggio deve essere tale da consentire anche il prelievo parziale del materiale contenuto, senza che il rimanente possa deteriorarsi per agenti atmosferici, o a seguito di movimentazione.

All'imballaggio e a eventuali protezioni deve provvedere il Fornitore sotto Sua responsabilità.

Tutti i materiali devono pervenire a FAI FILTRI S.r.l. puliti, privi di bave e altri residui di lavorazione, e senza soffiature / porosità. I materiali facilmente ossidabili o deteriorabili da agenti atmosferici o da contatto con altri oggetti dovranno essere adeguatamente protetti e, se necessario, chiusi in sacchetti ermetici o contenitori di protezione condizionati. L'impiego di sostanze protettive e/o che lasciano residui untuosi deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta da FAI FILTRI S.r.l. Si devono comunque evitare sostanze protettive difficilmente asportabili o tali da impedire un'agevole manipolazione o da risultare nocive alle persone.

A seconda dell'oggetto delle forniture, potranno essere sottoscritti accordi formali tra FAI FILTRI S.r.l. ed il Fornitore, per definire le condizioni di imballaggio, la gestione delle attrezzature di trasporto ed i limiti, temporali ed ambientali, di garanzia di mantenimento delle caratteristiche e delle proprietà iniziali dei materiali. I materiali devono pervenire a FAI FILTRI S.r.l. a collettame, ossia ad ogni unità di carico deve corrispondere un collo (un contenitore, un pallet, una cassa, una scatola, ecc.). Di norma i materiali devono essere consegnati in cassoni o su pallet in legno, così che lo scarico e la movimentazione possano avvenire mediante carrelli elevatori.

Ogni collo consegnato deve consentire:

- univoca identificazione della merce, con indicazione di mittente, destinatario, codice o matricola FAI FILTRI S.r.l., quantità dei materiali contenuti
- controllo agevole della quantità: ogni contenitore riciclabile dovrà riportare il valore della “tara”, salvo esplicita dispensa concessa da FAI FILTRI S.r.l.
- razionale sistemazione nei contenitori per una manipolazione agevole e rapida

## 15. Consegna della merce

### 15.1. Responsabilità

La merce deve essere sempre consegnata presso i magazzini FAI FILTRI S.r.l. o alla destinazione convenuta nell’ordine. Salvo diversa indicazione, la merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore fino a destinazione. Il rischio trapassa a carico FAI FILTRI S.r.l. unicamente al momento dell’avvenuta consegna nel luogo convenuto. Nel caso sia concordato che la merce sia consegnata ad un vettore di FAI FILTRI S.r.l. o incaricato da FAI FILTRI S.r.l., il trapasso di responsabilità si realizzerà nel momento della consegna della merce al vettore stesso.

### 15.2. Termini della consegna

I termini di consegna precisati in ordine si intendono per FAI FILTRI S.r.l. indicativi. Per gli ordini a programma potranno essere forniti aggiornamenti su date e/o quantità durante tutto il periodo delle scadenze di consegna successive alla prima.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore dei termini di consegna, che sono convenuti come termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ., anche per una sola parte dell’ordine e qualunque ne sia la causa (compresa la mancata accettazione della merce), FAI FILTRI S.r.l. si riserva il diritto di:

- a. mantenere fermo l’ordine, dandone comunicazione entro tre giorni dalla scadenza del termine, applicando al Fornitore una penalità pari al 2% (due percento) dell’importo del materiale non consegnato per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo pari al 10% (dieci percento), fatto comunque salvo il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni

- b. ritenere risolto di pieno diritto l’intero ordine ai sensi dell’art. 1457 comma 2 cod. civ.
- c. approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dei materiali della fornitura (e ciò anche all’infuori dei casi e dei modi previsti dall’art. 1516 cod. civ.), ponendo a carico del Fornitore il maggior onere, salvo sempre il diritto al risarcimento completo dei danni.

Per gli ordini relativi a trasformazioni di materiale fornito in conto lavorazione da parte di FAI FILTRI S.r.l., la valutazione del rispetto dei termini di consegna terrà conto della data di effettivo invio del materiale al Fornitore, unitamente ai tempi concordati per l’attuazione delle trasformazioni oggetto dell’ordine.

## 16. Prezzi

### 16.1. Invariabilità prezzi

Salvo diversamente indicato, i prezzi stabiliti nell’ordine si considerano fissi e invariabili fino a completa evasione dell’ordine stesso, escludendo anche l’aleatorietà di cui all’art. 1469 cod. civ. e l’onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1664 cod. civ.

### 16.2. Applicabilità variazione prezzi

Eventuali variazioni di prezzo, ivi comprese quelle dovute a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicate dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno valide e vincolanti per FAI FILTRI S.r.l. solo se accettate da quest’ultima.

Ogni aumento di prezzo, che rifletta i puri aumenti di materie prime, dovrà essere comunicato e concordato con FAI FILTRI S.r.l. con un preavviso minimo di tre mesi; a seconda della tipologia dei materiali, detto periodo potrà essere modificato attraverso accordo formalizzato tra il Fornitore e FAI FILTRI S.r.l. Tali aumenti potranno essere imputati agli ordini in corso solo nel rispetto del periodo di preavviso e con esplicita accettazione FAI FILTRI S.r.l. Durante il tempo di preavviso i termini di consegna e le relative condizioni già concordate non dovranno subire variazioni.

## 17. Documenti di trasporto (D.D.T.), fatture e pagamenti

### 17.1. Documenti di trasporto (D.D.T.)

I materiali spediti o consegnati devono sempre essere accompagnati dal documento di trasporto (D.D.T.); detto documento deve contenere:

- la data di effettuazione dell'operazione, ossia la data di consegna o di spedizione dei beni
- il numero progressivo attribuito al D.D.T. all'atto della sua emissione
- le generalità del cedente (denominazione o ragione sociale, domicilio o residenza ed il numero di partita IVA, codice anagrafico FAI FILTRI S.r.l. rilevabile sull'ordine)
- le generalità del cessionario (denominazione o ragione sociale, domicilio o residenza)
- le generalità dell'impresa incaricata del trasporto, quando questo sia affidato ad un vettore
- la natura, la qualità e la quantità (espressa in cifre) dei beni trasportati. Oltre ai dati obbligatori devono essere indicati: il codice e la descrizione prodotto FAI FILTRI S.r.l., il riferimento all'ordine / agli ordini FAI FILTRI S.r.l., la causale del trasporto (c/vendita, c/lavoro, c/riparazione, reso non lavorato, ecc.)
- la data di effettiva spedizione o consegna della merce, se questa avviene successivamente alla materiale compilazione del documento.

### 17.2. Fatture

Le fatture possono riguardare materiali ordinati con ordini diversi, e/o consegnati con D.D.T. diversi.

La parte descrittiva della fattura deve contenere:

- i dati identificativi del venditore-emittente e del compratore, secondo la legislazione fiscale e civile in vigore
- la data di emissione
- il numero di fattura progressivo per anno solare
- la sintesi delle principali condizioni contrattuali (condizioni di pagamento, banca d'appoggio, condizioni di trasporto, ecc.).

La parte tabellare deve contenere:

- la quantità dei beni ceduti
- il codice materiale FAI FILTRI S.r.l. e relativa descrizione

- il numero d'ordine / degli ordini FAI FILTRI S.r.l.
- il numero e data del / dei D.D.T. del Fornitore
- il prezzo unitario e l'importo complessivo della fattura
- il totale imponibile, l'aliquota IVA e l'ammontare dell'imposta
- eventuali altri importi a debito del compratore, ma esclusi o esenti da IVA

Le fatture per le prestazioni dei Fornitori devono pervenire in FAI FILTRI S.r.l. entro il giorno 10 del mese successivo alla data di emissione; per quelle pervenute oltre la suddetta data, FAI FILTRI S.r.l. può, a suo insindacabile giudizio, modificare i termini di pagamento.

### 17.3. Pagamenti

La FAI FILTRI S.r.l. effettuerà i pagamenti secondo le clausole definite con l'ordine al Fornitore, che devono essere recepite dalla fattura emessa a FAI FILTRI S.r.l. Esse riguardano il tempo (anticipato, differito, rateale, misto), il luogo o piazza di pagamento, la moneta (€uro, US\$, ecc.), i mezzi utilizzati (ricevuta bancaria, contrassegno, bonifico, ecc.).

Nel caso di inadempienze a quanto prescritto nei paragrafi 17.1 e 17.2, la data di pagamento delle fatture potrà essere prorogata di trenta giorni senza bisogno di avviso. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture, se non espressamente e formalmente concordato con FAI FILTRI S.r.l. In ogni caso le tratte, qualora vengano emesse, non verranno comunque ritirate ed il Fornitore sarà tenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Inoltre, si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Nel caso di attrezzature, di cui al paragrafo 4, il pagamento delle competenze è subordinato e condizionato al benessere da parte di FAI FILTRI S.r.l. sui particolari fabbricati con le stesse. Salvo diverso accordo, i termini di pagamento decorreranno a partire dalla data di benessere: quest'ultimo sarà notificato al Fornitore per iscritto da FAI FILTRI S.r.l.

## 18. Responsabilità del Fornitore

Nel caso in cui FAI FILTRI S.r.l. fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne FAI FILTRI S.r.l. e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. FAI FILTRI S.r.l. è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appurato che la chiamata in causa della sua responsabilità derivi dalla difettosità, non conformità o non affidabilità di quanto a lei fornito.

## 19. Divieto di pubblicità

E' fatto espresso divieto al Fornitore di fare, nell'interesse proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture per FAI FILTRI S.r.l.

In deroga a tale divieto potranno essere concesse, di volta in volta, autorizzazioni speciali dalla Direzione di FAI FILTRI S.r.l., debitamente formalizzate. In tal caso il Fornitore si impegnerà ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni prescritte.

## 20. Novazione

Il presente capitolato generale ha efficacia novativa. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1230 cod. civ. annulla e sostituisce i precedenti accordi particolari di fornitura intercorsi con i singoli fornitori.

## 21. Competenza – clausola arbitrale

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente è esclusivamente quella di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio.

Le parti convengono peraltro che qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'efficacia del contratto di fornitura, verrà deferita al giudizio di un Arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. L'arbitrato sarà rituale e di diritto; il lodo potrà essere sinteticamente motivato e verrà comunicato alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## ACCETTAZIONE

Ragione sociale: .....

Indirizzo: .....

Persona delegata alla firma: .....

**accetta il presente “Capitolato Generale per Forniture Esterne” – Edizione: Gennaio 2019**

Data: .....

Firma: .....

**Si approvano specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., le seguenti clausole sopra trascritte:**

2.2 , 2.3 , 2.5 , 3.3 , 5 , 6 , 7 , 7.1 , 7.2 , 12.2 , 12.3 , 15.2 , 16.1 , 17.3 , 18 , 20 , 21

Data: .....

Firma: .....